



# COMUNE DI SAN VENANZO

## PROVINCIA DI TERNI

Prot. 7397

San Venanzo (Tr), li 16.10.2019

ORDINANZA N. 32/19

**Oggetto: Intervento di bonifica per coperture in cemento amianto - RINNOVAZIONE.**

### IL SINDACO

- Premesso che, in data 9.4.2018, il Sindaco del Comune di San Venanzo adottava l'Ordinanza n. 13/18, prot. 2346/2018 del seguente preciso tenore:

«**Oggetto: Intervento di bonifica per coperture in cemento amianto.**»

### IL SINDACO

- *Preso atto della presenza di capannoni con copertura in amianto in San Venanzo, Via Boschetto n. 7, in immobili censiti al catasto di questo Comune al Fgl. 53, Part. 74;*

- *Rilevato che i predetti capannoni sono di proprietà [omissis];*

- *Vista la nota della USL Umbria 1 prot. 39140-18 del 13.3.2018, con la quale la predetta Usl Umbria 1 richiedeva al Comune di San Venanzo l'emissione di un provvedimento nei confronti [omissis], proprietaria del capannone artigianale destinato a officina - magazzino sito in San Venanzo, Via Boschetto, le cui coperture sono costituite da materiale contenente amianto, volto ad ordinare al medesimo «un intervento di bonifica della copertura dell'officina – magazzino costituita da materiale contenente amianto (eternit) sita in San Venanzo Voc. Boschetto entro 3 (tre) anni a partire dal 19.07.2016 data in cui è stata effettuata la valutazione della copertura in parola rimessa a questo Servizio dalla [omissis] quale utilizzatore dell'edificio»;*

- *Ritenuto, quindi, di dover provvedere secondo il giudizio espresso dall'Usl Umbria 1;*

- *Vista la legge 27.3.1992 n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;*

- *Vista il D.M. 6.9.1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, co. 3 e dell'art. 12, co. 2 della legge 27.3.1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;*

- *Visto il D. Lgs. n. 152/2006;*

- *Atteso che si deve procedere alla rimozione e bonifica di che trattasi, vista la pericolosità per la salute pubblica;*

- *Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;*

### ORDINA

a[omissis], n.q. di proprietaria del capannone artigianale destinato a officina - magazzino sito in San Venanzo, Via Boschetto, le cui coperture sono costituite da materiale contenente amianto, **di effettuare entro 3 (tre) anni a far data dal 19.7.2016 (data di effettuazione della valutazione della copertura) un intervento di bonifica della copertura del predetto capannone destinato ad officina – magazzino.**

Si ricorda che qualsiasi intervento di bonifica di materiali contenenti amianto dovrà essere affidato a ditta specializzata, iscritta all'Albo dei bonificatori ambientali (categoria 10) in conformità a quanto previsto dal titolo IX, capo III, D. Lgs. 81/2008, ed eseguito previo acquisizione di idoneo titolo edilizio abitativo.

### **AVVISA**

che il mancato rispetto di quanto ordinato nel corpo della presente comporta, qualora ne ricorrano i presupposti, le seguenti conseguenze:

- la sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente;
- denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.;
- l'esecuzione in danno con sopportazione degli oneri e delle spese (lavori, smaltimento, amministrative e di ogni altra natura) a carico della proprietà, salvo comunque il risarcimento di ogni ulteriore danno sofferto dall'Amministrazione Comunale, compreso anche l'eventuale danno ambientale.

### **AVVISA INOLTRE**

- che ai sensi dell'art. 3, co. 4, L. 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo dell'Umbria, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica;
  - che la presente ordinanza deve anche intendersi come comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai soggetti portatori di interessi qualificati ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. L. 241/90;
  - che ai sensi dell'art. 8, L. 241/90 e ss. mm.:
- a) l'Amministrazione Competente è il Comune di San Venanzo;
  - b) il responsabile del Procedimento è il Geom. Stefano Mortaro, Responsabile dell'Area Tecnica;
  - c) Presso l'Ufficio dell'Area Tecnica, LL.PP.E Urbanistica, nonché presso l'Ufficio di Polizia Municipale, può essere presa visione degli atti.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale (art. 32, L. 69/09), ai sensi dell'art. 124, co. 1, T.U.E.L. n. 267/00 e nelle altre forme previste per legge;
- venga notificata a:
  - [omissis];
  - [omissis];

- [omissis];

- venga trasmessa a:

- a) USL Umbria 1 – Dipartimento di prevenzione U.O.S Igiene e Sanità Pubblica Media Valle del Tevere;
- b) Corpo Forestale dello Stato – Stazione di San Venanzo;
- c) Arpa Umbria;
- d) Ufficio di Polizia Municipale di San Venanzo che dovrà verificare l'esecuzione della stessa.

Il Sindaco

(Marsilio Marinelli)»

- Preso atto che la predetta ordinanza veniva notificata:

- a) in data 9.4.2018 alla [omissis], a mezzo pec;
- b) in data 13.4.2018 al [omissis], a mezzo posta;
- c) in data 9.4.2018 all'[omissis], a mezzo pec

- Rilevato che in data 19.7.2019 spirava il termine per l'adempimento del dispositivo della predetta ordinanza;

- Preso atto che in data 6 settembre 2019, con nota prot. 6265 il [omissis] chiedeva una proroga di mesi 12 del termine per l'adempimento dell'ordinanza sopra riportata;

- Preso atto, altresì, che il Comune di San Venanzo, con nota prot. 6275 del 6.9.2019 chiedeva alla Asl Umbria 1 un parere tecnico circa la richiesta proroga e che, con nota prot. 182481-2019 del 14.10.19, la predetta Azienda Sanitaria emetteva parere favorevole alla proroga dell'ordinanza di bonifica in parola fino al 31 dicembre 2019;

- Preso atto, da ultimo, che con nota prot. 21116/2019 del 14.10.2019, l'[omissis] comunicava al Comune di San Venanzo quanto segue: «In relazione all'ordinanza in oggetto ed alla richiesta di proroga della scadenza della medesima inoltrata dalla [omissis], si informa Codesto Spett/le Comune che gli interventi necessari per la bonifica saranno eseguiti dall'[omissis] (su espressa autorizzazione della [omissis]), in qualità di stazione appaltante e soggetto fruitore del magazzino in parola con atto di comodato gratuito.

*Sono stati reperiti i fondi necessari all'esecuzione dell'intervento e sarà approvato, entro il 18/10/2019, il relativo progetto esecutivo. Immediatamente dopo detta approvazione si procederà alle procedure di gara per individuare la ditta esecutrice, la procedura sarà avviata entro il 23/10/2019.*

*I tempi previsti nel capitolato speciale di appalto rendono possibile l'ultimazione dei lavori entro il 31/12/2019 fatte salve eventuali cause eccezionali»;*

- Considerato che la delicata condizione in cui versano da anni le [omissis];
- Rilevato che l'[omissis] ha preso in carico l'esecuzione dei lavori richiesti, ed ha predisposto un piano preciso e dettagliato per la bonifica e smaltimento della copertura in cemento amianto del capannone di Via del Boschetto in San Venanzo entro il 31 dicembre 2019;
- Considerato che la Asl Umbria 1 ha concesso parere favorevole alla proroga del termine per l'adempimento all'ordinanza riportata in premessa fino al 31.12.2019;
- Ritenuto, tuttavia, che, essendo spirati i termini di cui all'ordinanza n. 13/18 in parola, non è possibile concedere una proroga della medesima; ma che, ciò non di meno, è possibile rinnovare il provvedimento alla luce di una nuova valutazione degli interessi;
- Ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, di dover disporre la rinnovazione della propria ordinanza n. 13 del 9.4.2018, con collocazione del nuovo termine per la bonifica delle

coperture in amianto al 31.12.2019 al fine di consentire il corretto espletamento delle procedure di affidamento e realizzazione dei lavori di bonifica;

- Vista la legge 27.3.1992 n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
- Vista il D.M. 6.9.1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art.6, co. 3 e dell’art. 12, co. 2 della legge 27.3.1992 n. 257 relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto;
- Visto il D. Lgs. n. 152/2006;
- Atteso che si deve procedere alla rimozione e bonifica di che trattasi, vista la pericolosità per la salute pubblica;
- Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

### **ORDINA**

**alla [omissis], n.q. di proprietaria del capannone artigianale destinato a officina - magazzino sito in San Venanzo, Via Boschetto, le cui coperture sono costituite da materiale contenente amianto, di effettuare entro il 31.12.2019 un intervento di bonifica della copertura del predetto capannone destinato ad officina – magazzino.**

Si ricorda che qualsiasi intervento di bonifica di materiali contenenti amianto dovrà essere affidato a ditta specializzata, iscritta all’Albo dei bonificatori ambientali (categoria 10) in conformità a quanto previsto dal titolo IX, capo III, D. Lgs. 81/2008, ed eseguito previo acquisizione di idoneo titolo edilizio abitativo.

### **AVVISA**

che il mancato rispetto di quanto ordinato nel corpo della presente comporta, qualora ne ricorrano i presupposti, le seguenti conseguenze:

- la sanzione pecuniaria di cui all’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente;
- denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p.;
- l’esecuzione in danno con sopportazione degli oneri e delle spese (lavori, smaltimento, amministrative e di ogni altra natura) a carico della proprietà, salvo comunque il risarcimento di ogni ulteriore danno sofferto dall’Amministrazione Comunale, compreso anche l’eventuale danno ambientale.

### **AVVISA INOLTRE**

- che ai sensi dell’art. 3, co. 4, L. 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo dell’Umbria, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica;
  - che la presente ordinanza deve anche intendersi come comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai soggetti portatori di interessi qualificati ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. L. 241/90;
  - che ai sensi dell’art. 8, L. 241/90 e ss. mm.:
- a) l’Amministrazione Competente è il Comune di San Venanzo;
  - b) il responsabile del Procedimento è il Geom. Stefano Mortaro, Responsabile dell’Area Tecnica;
  - c) Presso l’Ufficio dell’Area Tecnica, LL.PP.E Urbanistica, nonché presso l’Ufficio di Polizia Locale, può essere presa visione degli atti.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale (art. 32, L. 69/09), ai sensi dell'art. 124, co. 1, T.U.E.L. n. 267/00 e nelle altre forme previste per legge;

- venga notificata a:

- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;

- venga trasmessa a:

a) USL Umbria 1 – Dipartimento di prevenzione U.O.S Igiene e Sanità Pubblica Media Valle del Tevere;

b) Corpo Forestale dello Stato – Stazione di San Venanzo;

c) Arpa Umbria;

d) Ufficio di Polizia Locale di San Venanzo che dovrà verificare l'esecuzione della stessa.

Il Sindaco  
(*Marsilio Marinelli*)